

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 21 novembre 2011;¹

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 32d^{bis} (nuovo) Garanzie finanziarie relative a siti inquinati

¹ L'autorità può esigere che il responsabile garantisca la copertura della parte dei costi presumibili a suo carico dei provvedimenti previsti per sorvegliare o risanare siti inquinati. La garanzia può avvenire sotto forma di assicurazione o in altro modo equivalente.

² L'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale. L'autorizzazione è accordata se:

- a. non vi è da attendersi che saranno necessari provvedimenti di sorveglianza e risanamento dei siti inquinati;
- b. i costi dei provvedimenti previsti sono garantiti; o
- c. sussiste un interesse pubblico preponderante all'alienazione o alla divisione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2011 ...

² FF 2011 ...

³ RS 814.01